

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11171/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11171 del 2021, proposto da

Stefania Carrino, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari, Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero dell'Universita' e Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giovanni Mottola, Cristina Cataldi, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dirigenziale prot.n.12021 del 18.08.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia per la provincia di Lecce per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al sostegno (ADSS), sull'erroneo presupposto che i titoli abilitativi della ricorrente non siano stati conseguiti entro la data di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 51/2021;
- del decreto dirigenziale prot.n.11645 del 13.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce con cui si comunica l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art.7 L.241/1990;
- del decreto dirigenziale prot.n.12024 del 18.8.2021 dell'Ambito Territoriale di Lecce avente ad oggetto il rigetto di tutte le diffide e dei reclami pervenuti in ordine alla esclusione di cui sopra;
- dei decreti prot.n. 12131 del 19.8.2021 e 12253 del 20.8.2021 con cui si dispone il ricollocamento della ricorrente nella originaria II^a fascia della GPS per la Provincia di Lecce;
- del decreto prot.n.15416 dell'8.10.2021 di nuovo depennamento della ricorrente a seguito di decadenza del decreto cautelare Tar Lazio;
- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;
- ove occorra della circolare 25348 del 17.8.2020 del MI avente ad oggetto direttive in ordine al riconoscimento dei titoli rumeni e spagnoli;
- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quali i ricorrenti, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
- ove occorra altresì della circolare ministeriale del Ministero Istruzione

prot.n.25089 del 6.8.23021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Bari e di Uff Scolastico Reg Puglia - Uff VI Ambito Terr per la Provincia di Lecce e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che il decreto di esclusione e la circolare sulla quale lo stesso si fonda appaiono emessi in contrasto con la circolare ministeriale O.M. 60/2020 nella parte in cui non consentono l'iscrizione con riserva ai docenti che abbiano ottenuto il titolo all'estero e siano in attesa del riconoscimento in seguito a tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e della istanza di riconoscimento;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame, salva verifica della ritualità della notifica al controinteressato con l'atto introduttivo;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite

nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati;
- dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- rinvia al Presidente della Sez. IV bis, sezione competente in materia di sostegno dal 1° gennaio 2022, per la fissazione del merito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Verico

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO